



impiego di fondi e condizioni
convenienti, oggi perdono gran parte della loro sa-
se, anche perché i fatti hanno dimostrato che con il
piccolo gruppo di impiegati addetto ai mutui ipoteca-
ri, e cioè con numeri limitatissimi, gli Uffici sono
riusciti a provvedere egregiamente il lavoro, per
quanto gravoso esso sia.

Le operazioni di frazionamento, sempre
tenute, sono diventate obbligatorie a seguito della
nota legge 17 gennaio 1959; ma, a conti fatti, la
Amministrazione potrà - senza ulteriori oneri am-
ministrativi, in quanto verrà addebitato agli stu-
di richiedenti un diritto di commissione assolutamente
remunerativo - provvedere anche il lavoro dei
frazionamenti.

Si tratta, in definitiva, di operazioni
tranquille, ben garantite e di cui il buon fine non
è da porsi in dubbio; salvo casi di disastro che
non è possibile tenere presente nelle normali ipotesi,
in quanto, diversamente non si dovrebbe procedere
neppure all'acquisto di immobili.

La questione è di attualità perché entro
l'anno gran parte delle Cooperative sovvenziona-
te dallo Stato perderanno il contributo se non dimo-
streranno di aver ottenuto il finanziamento necessario.